

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

**Classificazione tra le statali di una strada e sua diramazione in provincia di L'Aquila.**

**IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 6 febbraio 1970, n. 237, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha proposto la classificazione a statali della strada provinciale « innesto strada statale n. 17-bis al piazzale delle ferrovie dello Stato di L'Aquila-Poggio Roio-Pianola-innesto strada statale n. 17 alla progressiva km.ca 36 + 480 », nonché della diramazione « Poggio Roio-Monte Luco »;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono pronunciati favorevolmente, rispettivamente in data 18 dicembre 1969, n. 1529 ed in data 10 marzo 1970, n. 360;

Vista la delibera favorevole dell'amministrazione provinciale di L'Aquila in data 5 dicembre 1969, n. 892;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alle statizzazioni in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada, nonché la diramazione di cui alle premesse vengono classificate statali con le seguenti denominazioni:

strada statale n. 615 « di Monte Luco »: innesto alla strada statale n. 17-bis al piazzale delle ferrovie dello Stato di L'Aquila-Poggio Roio-Pianola-innesto strada statale n. 17 alla progressiva km.ca 36 + 480, dell'estesa di km. 11 + 050;

strada statale n. 615/dir. « di Monte Luco », della estesa di km. 2 + 250.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 luglio 1970

*Il Ministro:* LAURICELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970  
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 984*

(9474)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

**Classificazione tra le statali di un tratto di strada nelle provincie di Bologna e Firenze.**

**IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 263 di detto piano è prevista la strada « innesto strada statale n. 16 presso Lavazzola-Imola-Firenzuola », dell'estesa di km. 74 + 270, interessante le provincie di Ravenna, Bologna e Firenze;

Ritenuto che la direzione generale dell'A.N.A.S., con nota n. 1607 del 23 aprile 1970, ha chiesto la statizzazione dei tratti della provinciale di che trattasi, scorrenti nelle provincie di Bologna e Firenze in attesa della ultimazione dei lavori lungo il tratto della provinciale stessa a cura dell'amministrazione provinciale di Ravenna;

Considerata la opportunità di accedere alla richiesta anzidetta;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è statizzato il percorso: « ponte Candina-Imola-Firenzuola » con la denominazione definitiva:

strada statale n. 610 « Selice o Montanara Imolese », dell'estesa di km. 57 + 710.

Con successivo provvedimento si disporrà la statizzazione del residuo tratto « innesto strada statale n. 16 presso Lavazzola-ponte Candina », dell'estesa di chilometri 16 + 560.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 30 luglio 1970

*Il Ministro:* LAURICELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970  
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 293*

(9475)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1970.

**Autorizzazione alla produzione, alla importazione ed al commercio di farina di soja sgrassata e ristrutturata e di prodotti a base di farina di soja sgrassata e ristrutturata.**

**IL MINISTRO PER LA SANITA'**

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è stata conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni e speciali trattamenti;

Visti gli articoli 10 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina delle materie coloranti e degli additivi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità sull'impiego di farina di soja sgrassata e ristrutturata;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la produzione, l'importazione ed il commercio di farina di soja sgrassata e ristrutturata.

Art. 2.

E' consentita la produzione, l'importazione ed il commercio di prodotti a base di farina di soja sgrassata e ristrutturata addizionata di materie coloranti naturali e artificiali, di sostanze aromatizzanti naturali previsti dalle vigenti disposizioni e di glutammato monosodico nella proporzione massima del 4 %.